



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

N. 557/PAS/9157.12000.A(167)

Roma, 21 NOV. 2007

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento quale Ente Nazionale a carattere assistenziale ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) L. 287/91.

AL PRESIDENTE DELLA F.I.P.S.A.S.  
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  
Viale Tiziano 70

00196 ROMA

Si fa riferimento all'istanza presentata in data 13 marzo 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett.e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Al riguardo, si comunica che con D.M. n.557/P.A.S. 9157.12000.A(167) in data 13 novembre 2007, di cui si allega copia, a codesta Associazione F.I.P.S.A.S. è stato riconosciuto il carattere nazionale con finalità assistenziali, ai sensi e per gli effetti del suddetto art.3 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMM.NE GENERA.LE

(Cazzella)

LE



N. 557/P.A.S. 9157.12000.A(167)

# *Il Ministro dell'Interno*

Vista l'istanza del 13 marzo 2006 con la quale il Presidente nazionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria, che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti, così come previsto dal proprio statuto;

Visto l'art.3, comma 6, lett. e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

## DECRETA

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) in quanto riconosciuta avente carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilascio ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata.

IL MINISTRO

Roma, 13 NOV. 2007